

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A CARATTERE TERAPEUTICO-SOCIO-RIABILITATIVO**

Tra

L'A.S.Re.M., Azienda Sanitaria Regionale del Molise (CB) - C.F. e P. IVA 01546900703, d'ora in poi, per brevità, denominata A.S.Re.M., con sede in Campobasso alla Via Ugo Petrella n.1, in persona del legale rappresentante p.t., _____, nato a _____, C.F. _____;

e

La Società _____, d'ora in poi, per brevità, denominata _____ Ente Gestore con sede in _____ alla _____ n° _____, C.F. e P. IVA _____, in persona del legale rappresentante p.t., nato a _____ il _____ C.F. _____

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 30/2002 sono state disciplinate le attività relative alla promozione e tutela della salute mentale nella Regione Molise, gli aspetti organizzativi delle strutture, le loro funzioni e verifiche, al fine di raggiungere gli "obiettivi di salute" definiti dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Progetti-Obiettivo sulla salute mentale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali;

• che con successivo Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004, applicativo della predetta Legge n. 30, è stata data attuazione alla ;

- l'art.8 *quinquies*, comma 2, del D.lgs 502/92 e s.m.i., stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le Strutture Pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative .."omissis"...

-che con Deliberazione n. 502/2006 sono state rideterminate le tariffe per la retta giornaliera sia in regime residenziale che semiresidenziale;

VISTO il DCA 68/2015

VISTA la legge n. 96 del 21 giugno 2017: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*"

pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 ed in particolare l' art. 34-bis, rubricato: " *Programma Operativo Straordinario della Regione Molise*";

Atteso che

- La Società_____ è Ente Gestore della Comunità di Riabilitazione Psicosociale ubicata in_____alla Via_____n._____
- La predetta struttura è istituzionalmente accreditata (decreto Commissario ad Acta Regione Molise n._____del_____);
- la struttura privata non ha in essere azioni/impugnazioni avverso i provvedimenti già adottati e conoscibili e relativi alla intera sfera di azioni e posizioni anche oggetto del contenuto del presente contratto ;
- il Direttore Generale della A.S.Re.M. provvede alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art 8 quiquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., con le strutture private accreditate;

Rilevato che

- è necessario, persistendo il fabbisogno assistenziale, provvedere a stipulare accordo contrattuale tra la A.S.Re.M. e l'Ente Gestore della comunità di riabilitazione psicosociale di_____;

tutto ciò premesso e rilevato si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto dell'accordo

L'A.S.Re.M. si avvale delle prestazioni di Riabilitazione Psichiatrica della Comunità di Riabilitazione Psicosociale di_____con sede in _____ n._____ , Istituzionalmente Accreditata per un numero di_____ posti letto in regime residenziale e n._____ posti in regime semiresidenziale nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nonché dal presente contratto per utenti di esclusiva competenza psichiatrica ai residenti del Regione Molise.

Art.2 Erogabilità delle prestazioni

L'Ente Gestore, con la propria organizzazione, svolge attività di Riabilitazione Psichiatrica finalizzata al recupero sociale e funzionale del paziente psichiatrico con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e ,comunque, del raggiungimento del massimo livello di

autosufficienza personale, sociale e /o lavorativa acquisibile.

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del S.S.R. comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali.

La CRP si impegna ad inviare ai competenti uffici della A.S.Re.M. i seguenti documenti, sia per il regime residenziale che per quello semiresidenziale e riabilitazione:

- le fatture mensili;
- i tabulati mensili riepilogativi delle presenze/assenze, debitamente vistati dal Direttore del CSM o suo delegato.

Art.3 Ammissione e dimissione

L'Ammissione e la dimissione del paziente nella Comunità di Riabilitazione Psicosociale è disposto, nel rispetto della dignità e della libertà di scelta del paziente, dal Centro di Salute Mentale competente territorialmente della A.S.Re.M. in base ad un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, d'intesa con il paziente, la famiglia e gli operatori della Comunità di Riabilitazione Psicosociale.

L'Ente Gestore si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento dei pazienti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni paziente inserito, il programma attuativo del progetto terapeutico personalizzato.

Art.4 Obblighi dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, nessuna esclusa, nonché regolamenti regionali inerenti la materia oggetto del presente contratto.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del S.S.R. , all'osservanza di tutte le disposizioni disciplinanti la materia e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Molise, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative all'accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati, nonché al mantenimento degli standard di qualità .

Art.5 Ruolo delle Comunità di Riabilitazione Psicosociale

L'accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad un programma personalizzato concordato e periodicamente verificato fra Centro di Salute Mentale, Ente Gestore, Pazienti ed eventuali Persone di riferimento.

Ogni utente accede alla struttura dopo la stesura di un progetto terapeutico elaborato e definito, sotto la responsabilità del Direttore del Centro di Salute Mentale, tra utente ed Ente Gestore che contenga con chiarezza tutti gli elementi necessari a valutare gli obiettivi da raggiungere, le tappe di tali realizzazioni, i tempi necessari e i risultati attesi. Il progetto è aggiornato periodicamente secondo i risultati conseguiti.

Al Dipartimento di Salute Mentale competono anche le attività di valutazione, monitoraggio e verifica delle attività della CRP;

La A.S.Re.M. ha la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza in qualsiasi momento e conseguentemente, potrà accedere alla struttura anche senza preavviso.

Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico-riabilitativo o per l'impossibilità della sua realizzazione, avvengono su disposizione del Centro di Salute Mentale attraverso la stesura di una relazione finale, sentito l'Ente Gestore.

Art.6 Flussi Informativi dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore in considerazione dell'obbligo informativo previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali si impegna a fornire alla A.S.Re.M. i flussi informativi di prestazioni effettuate di propria competenza mediante inserimento dati nel Sistema Informativo Sanitario Regionale.

Art.7 Norme contrattuali ed assicurative

L'A.S.Re.M. è esonerata da ogni responsabilità in relazione ad eventuali infortuni o eventi dannosi che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'espletamento dell'attività svolta dall'Ente Gestore che è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.

Ai fini del presente contratto l'Ente Gestore si impegna ad applicare al personale i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché degli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale.

Art.8 Tipologia della struttura riabilitativa

L'Ente Gestore in virtù del presente accordo, con la propria organizzazione, gestisce la Comunità di Riabilitazione Psicosociale di _____ con _____ sede in _____ n.____, per conto del S.S.R. per un massimo di n.____ posti (di cui n.____ posti letto in regime residenziale e n.____ posti in regime semiresidenziale).

Art. 9 Tariffe e modalità di pagamento

La A.S.Re.M. riconosce all'Ente Gestore una retta giornaliera, per i posti in ospitalità e una retta giornaliera, per i posti occupati per ospitalità semiresidenziale da corrispondere nella misura di € _____ giornaliere oltre IVA come da previsione normativa;

Il pagamento delle rette verrà effettuato con le seguenti modalità:

Il 90% della retta mensile verrà corrisposto all'Ente Gestore entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di anticipazione, mentre il restante 10% unitamente alle somme dovute per le prestazioni effettuate in regime semiresidenziale, verrà fatturato trimestralmente e sarà liquidato dalla A.S.Re.M. entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura.

La retta deve essere corrisposta dalla A.S.Re.M. direttamente all'Ente Gestore, in relazione al numero dei posti-letto impegnati nella CRP e tenuti disponibili; deve quindi essere corrisposta anche relativamente ai periodi durante i quali i pazienti siano temporaneamente ricoverati presso la struttura ospedaliera ovvero siano assenti per altre motivazioni correlate alle esigenze attuative del piano di trattamento.

L'attivazione dell'istruttoria amministrativo-contabile, finalizzata all'erogazione degli acconti sulle prestazioni sanitarie erogate è condizionata alla presentazione, da parte delle strutture interessate, della relativa documentazione contabile.

L'eventuale rideterminazione delle tariffe troverà applicazione senza la necessità di modificare il presente accordo.

Art.10 Durata del contratto

Il presente accordo ha validità dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 e sostituisce integralmente ogni altro accordo convenzionale eventualmente in essere, della stessa natura sottoscritto dalle parti e potrà essere, anche prima della scadenza contrattuale, revocato e/o rinegoziato in base alla regolamentazione regionale qualora venga meno il fabbisogno

assistenziale.

Art.11 Risoluzione del contratto

Le eventuali inadempienze dell'Ente Gestore al presente contratto saranno contestate per iscritto dall'A.S.Re.M. che assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per le controdeduzioni e/o per la regolarizzazione delle stesse. Decorso infruttuosamente detto termine, l'A.S.Re.M. potrà, a suo insindacabile giudizio sospendere l'efficacia del presente contratto fino alla regolarizzazione delle inadempienze. Reiterate inadempienze da parte dell'Ente Gestore, superiori a cinque, saranno motivo di risoluzione contrattuale ad insindacabile giudizio dell'A.S.Re.M..

In caso di emanazione di norme legislative e regolamentari incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, fatti salvi gli effetti prodotti.

Per l'anno 2018 il presente contratto si risolve di diritto all'atto dell'avvenuta riconversione delle strutture *de quibus* in attuazione di apposito Decreto Commissariale.

Si risolve di diritto, altresì, nell'ipotesi del venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o della revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art.12 Privacy e codice di comportamento A.S.Re.M.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 186, le parti contraenti dichiarano che i dati personali dalle stesse fornite, saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. L'Ente Gestore si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione delle prestazioni e a non diffondere presso terzi i dati di cui alla documentazione citata, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine la A.S.RE.M. nomina l'Ente Gestore responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio. L'Ente Gestore deve garantire l'adozione di sistemi adatti per il trattamento dei dati degli utenti in particolare per la conservazione della documentazione clinica dell'utenza in formato cartaceo e/o elettronico, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al suddetto decreto.

Così come previsto dalla legge, gli obblighi di condotta di cui al Codice Aziendale A.S.RE.M. sono estesi anche all'Ente Gestore il quale potrà acquisirlo sul sito ufficiale della A.S.RE.M. alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 13 Foro competente

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti inerenti l'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il foro di Campobasso.

Art. 14 Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso, _____

Il Legale Rappresentante dell'**A.S.Re.M.** Azienda Sanitaria Regionale del Molise _____

Il legale Rappresentante dell'**EnteGestore** _____